

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 9, del predetto Decreto Legislativo 6/2016 che ha disposto il divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante;

VISTO il Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la circolare n. 224840 del 18 dicembre 2019, che ha disposto, tra l'altro, la cessazione, dal 30 aprile 2020, della distribuzione delle sigarette e dei trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante da parte dei depositi fiscali alle rivendite di generi di monopolio, nonché la distruzione delle eventuali rimanenze, al 20 maggio 2020, dei prodotti interessati;

VISTA la circolare n. 109417 del 7 aprile 2020 con la quale si prendeva atto della volontà da parte di alcuni produttori e/o importatori di modificare i contenuti di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante;

VISTA la determina direttoriale prot. n.40882/RU dell'8 febbraio 2021, con la quale, a seguito del divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante e delle comunicazioni ricevute dai produttori in merito, si è provveduto alla radiazione di alcuni prodotti del tabacco non più conformi alla normativa vigente in tema di presentazione e vendita di prodotti del tabacco;

CONSIDERATO che per alcune marche di sigarette, a seguito di richiesta da parte di produttori e importatori, si è preso atto delle modifiche avvenute nella loro composizione con l'esclusione dell'aroma caratterizzante;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n.12544/RU del 13/01/2022, con la quale è stato comunicato alla società International Tobacco Agency S.r.l. l'avvio del procedimento di radiazione dalla relativa tariffa di vendita delle due marche di sigarette: "AUSTIN VERTE" e "MADEMOISELLE LA VERTE", e assegnato contestualmente il termine di 10 giorni per presentare una eventuale campionatura di prodotto, al fine di consentire lo svolgimento delle analisi di rito necessarie;

VISTO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che la predetta società non ha fornito alcuna campionatura di prodotto nel termine assegnato, né tantomeno ha segnalato l'eventuale eliminazione dell'aroma mentolo dalle due marche di sigarette, e quindi non ha consentito i controlli da parte di questa Agenzia;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica della tariffa di vendita, anche in relazione al fatto che tali prodotti del tabacco sono stati accertati essere non più commercializzati dalla data del 20 maggio 2020 di entrata in vigore del divieto di vendita al pubblico delle sigarette e dei trinciati per sigarette contenenti aromi caratterizzanti;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono radiate dalla relativa tariffa di vendita:

TABELLA A - SIGARETTE	
Codice	MARCA
2882	AUSTIN VERTE
3366	MADEMOISELLE LA VERTE

ARTICOLO 2

1. Per l'effetto di quanto riportato all'articolo 1, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

IL DIRETTORE GENERALE

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna